

n. 286890 di rep.

n. 23963 di fasc

Atto costitutivo della
"LO SPORT AL FEMMINILE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
A RESPONSABILITA' LIMITATA"

con sede in Pescara

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di dicembre
30 DICEMBRE 2013

In Pordenone nel mio studio in piazza E.Ellero dei Mille 2.

Davanti a me dr. GIORGIO PERTEGATO, notaio in Pordenone,
collegio di Pordenone, sono comparsi i signori:

- SIST PAOLA ANN, nata a North York (Canada) il 24 novembre
1970, con residenza e domicilio fiscale in Azzano Decimo, via
Slissa n. 17 (SST PNN 70S64 Z4010);

- DALLA TOR CORRADO, nato a Venezia il 24 giugno 1969, con
residenza e domicilio fiscale in Azzano Decimo, via Slissa n.
17 (DLL CRD 69H24 L736D).

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identita'
personale io notaio sono certo, con il presente atto
convengono e stipulano quanto segue:

1) Consenso

Tra i comparenti viene costituita una societa' a
responsabilita' limitata denominata "LO SPORT AL FEMMINILE
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"
in sigla "LO SPORT AL FEMMINILE S.S.D. a R.L.", con sede nel
comune di Pescara.

2) Capitale e conferimenti

Il capitale sociale e' di Euro 10.000,00 (diecimila) e spetta
ai soci come segue:

- al socio SIST PAOLA ANN, compete una partecipazione pari al
90% (novanta per cento) del capitale sociale a fronte di un
conferimento di Euro 9.000,00 (novemila); e

- al socio DALLA TOR CORRADO, compete una partecipazione pari
al 10% (dieci per cento) del capitale sociale a fronte di un
conferimento di Euro 1.000,00 (mille).

Si da' atto reciproco che sulle quote come sottoscritte e'
stato versato il 25% (venticinque per cento), mediante i
seguenti assegni circolari:

* SIST PAOLA ANN: Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta),
mediante assegno circolare non trasferibile n. 4038846614
emesso in data 30 dicembre 2013 dalla Banca di Credito
Cooperativo Pordenonese, filiale di Azzano Decimo;

* DALLA TOR CORRADO: Euro 250,00 (duecentocinquanta),
mediante assegno circolare non trasferibile n. 4061109761
emesso in data 30 dicembre 2013 dalla Banca di Credito
Cooperativo Pordenonese, filiale di Azzano Decimo;

che vengono consegnati al presidente del consiglio di
amministrazione nominato nel presente atto.

3) Norme relative al funzionamento della societa'

L'organizzazione ed il funzionamento della societa' sono

REGISTRATO A

PORDENONE

Il 20/01/2014

al n.680 serie 1T

Euro 324,00

stabiliti nel seguente

S T A T U T O

Art.1 - Denominazione

1. La società è denominata: "LO SPORT AL FEMMINILE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in sigla "LO SPORT AL FEMMINILE S.S.D. a R.L.".

Art. 2 - Oggetto

2. La società, che non ha fini di lucro secondo le previsioni delle Leggi 289/2002 art. 90 e 128/2004, ha per oggetto le seguenti attività:

-L'esercizio e la promozione di tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e/o dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo, con particolare attenzione alla disciplina del fitness;

-La pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;

-L'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;

-L'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, etc, e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, etc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici o privati;

-L'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli organi federali competenti;

-La promozione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;

-La formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici;

-L'organizzazione di e la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;

-L'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;

-L'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

-L'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio e di addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo,

turistico, e culturale in genere;

-La redazione, pubblicazione, diffusione di riviste, periodici, opuscoli, prontuari connessi all'attivita' sportiva e culturale in genere;

-Lo svolgimento di attivita' di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attivita' sportiva e culturale in genere.

La societa' esercita con lealta' sportiva la propria attivita', osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attivita' agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo, motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del fitness, inteso come strumento di e per il 'bene essere'quotidiano.

La societa' potra' accedere ai contributi nonche' ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto, le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali e/o nello Statuto e nei regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle societa' affiliate.

La societa' si obbliga, inoltre, a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI,nonche' agli Statuti ed ai Regolamenti degli Enti Nazionali di Promozione Sportiva cui intendera' affiliarsi e dei quali riconoscerà la giurisdizione sportiva e disciplinare.

La societa' si obbliga altresì, per quanto compatibile, a conformarsi a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 148 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) e ad ammettere alle attivita' sociali anche i tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza.

La societa' puo' compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria e di credito, mobiliare ed immobiliare, ipotecaria, necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo sociale, nonche' contrarre mutui e finanziamenti e concedere garanzie sempre per la detta finalita'.

Essa puo' inoltre assumere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico,interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie in altre societa' o ditte aventi scopi complementari, connessi, affini o analoghi al proprio.

Art. 3 - Sede

3. La societa' ha sede nel Comune di Pescara.

L'Organo Amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4 -Durata

4. La societa' e' contratta a tempo indeterminato.

Art. 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale e' di Euro 10.000,00 (diecimila) ed e' diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Il capitale potra' essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto. La delibera di aumento di capitale puo' consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della societa', determinando le modalita' del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. Spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la societa'.

5.3 In caso di riduzione del capitale per perdite puo' essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della societa' e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato.

5.4 La societa' potra' acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 6 - Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la societa', e' quello che risulta dal registro imprese.

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi liberamente solo a favore:

- a) del coniuge del socio cedente;
- b) di parenti in linea retta del socio cedente, in qualunque grado.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel registro imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella piu' ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

7.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire l'intera propria partecipazione o parte di essa, dovra' darne comunicazione a tutti i soci risultanti nel registro imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso registro; la comunicazione deve contenere le generalita' del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalita' di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la

comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata spedita non oltre 30 (trenta)giorni dalla data di ricezione della offerta di prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di piu' di un socio, la partecipazione offerta spettera' ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.5 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto gia' socio, il diritto di prelazione spetta anche al medesimo aspirante cessionario, in concorso con gli altri soci.

7.6 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.7 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volonta' di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sara' determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sara' determinato da un esperto nominato dal Presidente della Camera Arbitrale ove ricade la sede sociale.

7.8 Il costo dell'esperto sara' liquidato dal Presidente della Camera Arbitrale, il quale, in base all'esito della perizia, stabilira' anche su quale parte graveranno gli oneri.

7.9 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprieta' e il diritto di usufrutto della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

7.10 Il diritto di prelazione dovra' essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiche' tale e' l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Qualora, infatti, il diritto in oggetto sia esercitato solo per parte della partecipazione offerta in prelazione, il socio offerente sara' libero di trasferire l'intera quota all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, salvo quanto richiesto dal successivo comma.

7.11 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, oppure qualora, nel caso del comma precedente, l'offerente intenda vendere all'aspirante cessionario l'intera partecipazione originariamente offerta o la parte non optata dagli altri soci, e' comunque richiesto il gradimento di tutti gli altri soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali, dovra' comunicare con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo la propria decisione di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario. L'organo amministrativo dovra' immediatamente richiedere il consenso degli altri soci.

Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento da parte dell'organo amministrativo, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intendera' concesso ed il socio potra' trasferire la partecipazione.

In caso di mancato gradimento il socio richiedente avra' diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2469 C.C..

Art. 8 - Morte del socio

8.1 In caso di decesso di un socio, la sua quota di partecipazione sara' liberamente trasmissibile al coniuge non legalmente separato e ai figli del socio medesimo. Nel caso in cui un erede o legatario non rientri in tali categorie, la quota o la frazione della quota del socio deceduto ad esso spettante, sara' a lui trasmissibile previo gradimento dei soci superstiti con le modalita' di cui al precedente articolo 7.11. Il gradimento dovra' essere richiesto entro 30 giorni dal decesso. Nel caso di diniego di gradimento o di mancanza di volonta' a subentrare nella societa', l'erede o il legatario

avra' diritto ad una quota di liquidazione da calcolarsi con i criteri di cui al successivo articolo 9.3.

8.2 Nel caso vi sia subentro nella partecipazione del socio deceduto da parte di una pluralita' di eredi e/o legatari, questi devono nominare un rappresentante comune salvo che la assemblea acconsenta al frazionamento della partecipazione medesima.

Art. 9 - Recesso

9.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla societa' in relazione alle ipotesi previste dall'art. 2469, comma 2 c.c., diritto che non puo' essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della societa' o dalla sottoscrizione della partecipazione. Essendo la societa' contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno un anno.

9.2 La volonta' di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel Registro Imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non puo' essere esercitato, e se gia' esercitato e' privo di efficacia, quando la societa' revoca la decisione che lo legittima.

9.3 Il socio che recede dalla societa' ha diritto di ottenere la liquidazione della quota nel rispetto dei criteri fissati dall'art.2473 C.C. compatibilmente con il divieto di divisione dei proventi delle attivita' di cui al comma 18 lettera d)articolo 90 L.289 del 27.12.2002 cosi' come sostituito dal DL 72 del 22.3.2004 convertito dalla L.128 del 21.5.2004.

Art. 10 - Esclusione

10.1 Sara' escluso dalla societa' il socio che:

- a) venga dichiarato fallito, interdetto od inabilitato;
- b) risulti inadempiente nel versamento dei conferimenti dovuti dopo due inviti formali inviati a mezzo raccomandata A.R.;
- c) subisca condanne penali in primo grado;

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sara' computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvedera' ai conseguenti adempimenti.

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del precedente art. 9 esclusa la possibilita' di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 11 - Amministratori

11.1 La societa' puo' essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o piu' membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o piu' amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o piu' amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalita' di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

11.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4 **E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa' e associazioni sportive che svolgano la propria attivita' nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI, o nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di promozione sportiva.**

Art. 12 - Durata della carica, revoca, cessazione

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3 Quando la societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio.

Quando invece, i poteri gestori vengano affidati a piu' amministratori in via congiunta o disgiunta ai sensi della precedente lett. c) art. 11.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 13 - Consiglio di amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese

con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (tra cui ad esempio raccomandata anche a mano, telefax e posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

13.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

13.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Art. 14 - Poteri dell'organo amministrativo

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, salve le eventuali limitazioni decise in sede di nomina.

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2381 quarto comma e 2475, quinto comma, c.c.

14.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

14.4 Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

14.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, il primo dovrà convocare prontamente l'assemblea dei soci.

Art. 15 - Rappresentanza

15.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico, al Presidente e Vice presidente, se nominato, del Consiglio di Amministrazione, agli eventuali amministratori delegati, agli amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti conformemente alle previsioni della nomina ed eventualmente ai procuratori nei limiti dei poteri attribuiti.

Art. 16 - Compensi degli amministratori

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità di fine mandato e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Art. 17 - Organo di controllo

17.1 La società può nominare il collegio sindacale o un revisore.

17.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

17.3 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

17.4 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

17.5 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti tra le categorie di cui al secondo comma dell'art. 2397 C.C.

17.6 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

17.7 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, conformemente alle tariffe professionali vigenti.

Art. 18 - Revisore

18.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

18.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art. 19 - Decisioni dei soci

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongano alla loro approvazione.

19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Art. 20 - Diritto di voto

20.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci, salve le limitazioni al detto diritto previste dalla legge.

20.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 21 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

21.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 22, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.2 Ove si scelga il detto metodo decisionale, dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Art. 22 - Assemblea

22.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 19.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

22.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in

Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

22.3 L'assemblea viene convocata a mezzo raccomandata anche a mano, telefax o posta elettronica, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio o ai numeri di telefono o agli indirizzi di posta elettronica risultanti dai libri sociali almeno 5 (cinque) giorni prima.

I soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, orevochino le indicazioni effettuate in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie in esame, redatto in modo da assicurare un'esauriente informazione sulle decisioni da prendere.

22.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. Per la seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione;

22.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 23 - Svolgimento dell'assemblea

23.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 24 - Deleghe

24.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, socio o non socio, senza alcuna limitazione, fatta eccezione

per la necessita' della forma scritta e per l'inammissibilita' di deleghe per piu' assemblee.

Art. 25 - Quorum costitutivi e deliberativi

25.1 L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

25.2 Nei casi previsti dal precedente art. 19.2 lett. d), e), ed f) e' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

25.3 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

25.4 Sono comunque fatte salve tutte le eventuali maggioranze piu' elevate richieste dalla legge o dal presente statuto in casi specifici.

Art. 26 - Bilancio e utili

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalita' rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 c.c.: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

26.4 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, **non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci, neanche in modo indiretto.**

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 La societa' si scioglie per le cause previste dalla legge.

27.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art.2487 C.C., nominera' uno o piu' liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della societa';
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;

27.3 Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovra' essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potra' essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalita' analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e dell'ente nazionale di Promozione sportiva cui la societa' potra' essere affiliata al momento dello scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - Clausola compromissoria

28.1 Qualsiasi controversia che possa insorgere, relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, tra i soci, fra costoro e la Societa', fra costoro e gli amministratori e/o liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sara' deferita per la sua risoluzione al giudizio di tre arbitri, qualunque sia il numero delle parti in causa, tutti da nominarsi **dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

competente in base alla sede legale della societa'. Il Collegio Arbitrale cosi' costituito decidera' in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio e della difesa, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

Il collegio determinera' come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

Art.29 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e delle altre leggi vigenti per le societa' a responsabilita' limitata."

4) Nomina delle cariche sociali

L'amministrazione della societa' viene affidata ad un consiglio d'amministrazione costituito da n. 3 (tre) membri. L'organo amministrativo restera' in carica a tempo indeterminato.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della societa'.

A comporre il primo consiglio d'amministrazione vengono nominati i signori:

- SIST PAOLA ANN, presidente;
- DALLA TOR CORRADO, vice presidente;
- CROZZOLI LUCIA, nata a Pordenone il 9 luglio 1970, con residenza e domicilio fiscale in Porcia, corso Lino Zanussi n. 52 i. 4 (CRZ LCU 70L49 G888X), consigliere.

Gli amministratori signori SIST PAOLA ANN e DALLA TOR CORRADO, teste' nominati, presenti, dichiarano di accettare la carica e chiedono ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, del c.c. l'iscrizione della loro nomina nel registro delle

imprese e dichiarano che a loro carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilita' previste dall'art. 2382 del c.c. o da altre norme di legge.

5) Indirizzo della sede ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese

Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove e' posta la sede della societa' e' il seguente: via Ravenna n.81.

6) Primo esercizio

Il primo esercizio si chiudera' il 31 dicembre 2014.

7) Spese

Le spese complessive presunte del presente atto ammontano a Euro 2.300,00 (duemilatrecento) circa, di cui Euro 1.000,00 (mille) circa per oneri fiscali vari ed Euro 1.300,00 (milletrecento) circa per diritti e onorari notarili e oneri vari.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della societa'.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta su di otto mezzi fogli per quattordici facciate e parte della quindicesima, viene da me letto ai comparenti, che l'approvano e confermano e con me lo sottoscrivono qui in fine ed a margine dei primi sette mezzi fogli, alle ore diciassette e minuti quaranta.

F.to PAOLA ANN SIST
" DALLA TOR CORRADO
" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)